

La legge regionale di semplificazione per l'iscrizione delle imprese artigiane

Il raccordo con i procedimenti del Registro delle
Imprese nell'ottica della Comunicazione Unica

Il viaggio inizia a Ovest ...

Non siamo soli... (1/2)

- 8 settembre 2009 – Unioncamere Piemonte scrive al Ministero dello sviluppo economico e all'Unione italiana

“Attualmente, nella generalità (anche se non nella totalità) dei registri delle imprese nazionali, **le imprese individuali artigiane non sono iscritte nel registro delle imprese, ma sono solamente annotate nella sezione speciale dello stesso**, tranne che non svolgano anche un'attività commerciale, ancorché secondaria a quella artigiana, nel qual caso dovranno anche essere iscritte.”

Non siamo soli... (2/2)

- 8 settembre 2009 – Unioncamere Piemonte scrive al Ministero dello sviluppo economico e all'Unione italiana

“Occorre poi tenere presente che, **con l'avvio della ComUnica, è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese delle imprese individuali che non sono ancora attive**, quando cioè esse si trovano nella fase prodromica all'avvio effettivo dell'attività, dovendo ancora completare l'acquisizione dei titoli autorizzativi, ma hanno comunque necessità di iscrizione nel registro ai fini fiscali onde acquisire la partita IVA.”

Disciplina dell'imprenditore individuale

- c.c. art. 2082 - Imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi

- c.c. art. 2083 - Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, **gli artigiani**, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

L'imprenditore artigiano nella legislazione speciale

- L. 8 agosto 1985, n. 443 – art. 2

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo

- L.R. 16 dicembre 1989, n. 73 – art. 2

È imprenditore artigiano l'imprenditore individuale o in forma di società che abbia i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, eserciti un'impresa avente le caratteristiche di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge e sia iscritta all'albo di cui al successivo art. 3.

La caratterizzazione artigiana è insita nelle modalità di esercizio dell'attività (1/2)

- L. 8 agosto 1985, n. 443 – art. 3

È artigiana l'impresa che, **esercitata** dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi...

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è **costituita ed esercitata** in forma di società... a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, **svolga** in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo...

La caratterizzazione artigiana è insita nelle modalità di esercizio dell'attività (2/2)

- L. 8 agosto 1985, n. 443 – art. 3

È altresì artigiana l'impresa che...:

a) è **costituita ed esercitata** in forma di società
a responsabilità limitata

con unico socio...

b) è **costituita ed esercitata** in forma di società
in accomandita semplice,
sempreché ciascun socio accomandatario...

Il Ministero però non è ... (1/2)

- 1° ottobre 2009 – replica del MSE a Unioncamere Piemonte

“Chiede, in particolare, codesta Unione, se possa considerarsi ancora compatibile con la struttura della Comunicazione unica **(che individua nel registro delle imprese il punto iniziale e fondamentale di tutto l'impianto procedurale)** il mantenimento del regime attuale, che prevede l'iscrizione di tali imprese nell'albo delle imprese artigiane e la loro mera annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.”

... l'interlocutore giusto! (2/2)

- 1° ottobre 2009 – replica del MSE a Unioncamere Piemonte

“A tale riguardo sembra opportuno evidenziare che l'articolo 1, comma 2, del **D.P.C.M. 6 maggio 2009** (recante le regole tecniche della procedura della Comunicazione unica) **ha stabilito che la sua applicazione alle imprese artigiane <<è definita d'intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso>>.**

Deve ritenersi, di conseguenza, che la problematica segnalata da codesta Unione, della cui rilevanza questa Amministrazione è pienamente consapevole, dovrà trovare soluzione nell'ambito di tali intese.”

Un breve excursus nel recente passato

E in Lombardia? In anticipo sui tempi ...

- L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 – art. 5, c. 4

Il procedimento di **iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, disciplinato dalla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), **è sostituito da comunicazione del legale rappresentante dell'impresa alla competente commissione provinciale per l'artigianato**, presso cui è istituito l'albo. Tale **comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l'iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa**. Le commissioni provinciali dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione

... rispetto al legislatore statale ... (1/2)

- D.L. 31 gennaio 2007, n. - art. 9

Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

... rispetto al legislatore statale ... (2/2)

- D.L. 31 gennaio 2007, n. - art. 9

L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

...

... arrivano anche le prime indicazioni ...

- maggio 2007 – circ. indicazioni applicative L.R. 1/2007
 1. l'iscrizione all'Albo decorre dalla data di presentazione della comunicazione
 2. l'attribuzione della posizione viene comunicata al soggetto e agli enti interessati (INPS) entro **7 giorni**
 3. la semplificazione **non si applica a modificazioni e cancellazioni**
 4. **raccordo con il procedimento di iscrizione al Registro Imprese tramite comunicazione unica telematica**

... contenenti una visione illuminata

- maggio 2007 – circ. indicazioni applicative L.R. 1/2007

Regione Lombardia riconosce il modulo procedurale della Comunicazione Unica (registro imprese quale snodo prioritario, uso esclusivo di modalità telematiche, ecc.) e ritiene che “un ulteriore obiettivo di semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati perseguito dalle nuove norme regionali e statali possa essere ottenuto attraverso **l'introduzione di una modulistica uniforme per tutte le CCIAA e unica, valida cioè per l'iscrizione sia al Registro delle Imprese che all'Albo Artigiani**”.

Due visioni a confronto per una soluzione condivisa

Le casistiche di iscrizione prospettate a Regione Lombardia

ATTIVITA' ARTIGIANA "LIBERA" CON INIZIO ATTIVITA' CONTESTUALE ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

IN UN'UNICA FASE SI PERFEZIONANO TUTTI I PROCEDIMENTI

- comunicazione unica di iscrizione al registro imprese
- contestuale inizio attività al registro imprese integrato con comunicazione albo
- generazione immediata numero albo

Le casistiche di iscrizione prospettate a Regione Lombardia

ATTIVITA' ARTIGIANA "LIBERA" CON INIZIO ATTIVITA' "VOLONTARIAMENTE" NON CONTESTUALE ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

PRIMA FASE

- comunicazione unica di iscrizione al registro imprese ("auto-segnalazione" quale impresa a vocazione artigiana)

SECONDA FASE

- comunicazione unica di inizio attività al registro imprese integrata con comunicazione albo
- generazione immediata numero albo

Le casistiche di iscrizione prospettate a Regione Lombardia

ATTIVITA' ARTIGIANA "REGOLAMENTATA" CON INIZIO ATTIVITA' "OBBLIGATORIAMENTE" (*) NON CONTESTUALE ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

PRIMA FASE

- comunicazione unica di iscrizione al registro imprese ("auto-segnalazione" quale impresa a vocazione artigiana)

SECONDA FASE

- comunicazione unica di inizio attività al registro imprese integrata con comunicazione albo
- generazione immediata numero albo

(*) v. però testo aggiornato art. 19 L. 241/1990 - possibilità di DIA con CIA contestuale

I punti fermi ... (1/2)

- luglio 2009 – circ. ulteriori indicaz. applic. L.R. 1/2007
 1. nel caso di comunicazione unica integrata con le dichiarazioni relative ai requisiti artigiani, l'iscrizione all'Albo decorre dalla data di iscrizione al Registro Imprese
 - 2. nel caso in cui l'iscrizione al registro imprese riguardi un'impresa inattiva, l'iscrizione all'Albo avrà decorrenza da una successiva dichiarazione di inizio attività da presentare alla CCIAA**

I punti fermi ... (2/2)

- luglio 2009 – circ. ulteriori indicaz. applic. L.R. 1/2007
- 3. sono ribadite le casistiche di iscrizione (comunicazione unica con inizio attività contestuale / differito)
- 4. attività regolamentate con inizio necessariamente differito (v. però testo aggiornato art. 19 L. 241/1990 - possibilità di DIA con CIA contestuale)

5. STARWEB

... e qualche peccato veniale

- luglio 2009 – circ. ulteriori indicaz. applic. L.R. 1/2007
 1. **comunicazione unica cartacea** nella fase sperimentale (?)
 2. **comunicazione in forma cartacea (?)** (anche dopo la fase sperimentale?) o telematica per l'iscrizione all'Albo in tempi successivi

I nodi tuttora da sciogliere

1. tempi di risposta all'utente (7 giorni!)
 - accertamento preliminare requisiti per attività regolamentate (v. circ. luglio 2007 ulteriori indicaz. applic. L.R. 1/2007 e nota alla circ. MSE 3625/C)
 - modificazioni e cancellazioni soggette a deliberazioni espresse della CPA
2. costi per l'utente
 - evitare duplicazioni di oneri (imposta di bollo e diritti di segreteria)
3. necessità di ulteriori intese formali con Regione Lombardia (?)

... e si conclude a Est

... in Veneto

- 4 agosto 2008 – Regione Veneto risponde a Unioncamere Veneto
 1. pur utilizzando la procedura Starweb, “l’**iscrizione** all’Albo, come la **cancellazione**, rimangono subordinate alla previa **deliberazione** della competente **Commissione Provinciale per l’Artigianato**”
 2. “**nel caso in cui con un unico adempimento sia comunicata la medesima notizia sia al Registro Imprese, che all’Albo delle Imprese Artigiane, si ritiene** trovi applicazione quanto previsto dal Decreto del Direttore Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico 16 giugno 2008 e, pertanto, **debba essere corrisposto << unicamente il diritto di importo più elevato >>**”
 3. “si ritiene che la normativa vigente non consenta l’iscrizione contemporanea dell’imprenditore individuale artigiano sia all’Albo delle Imprese Artigiane che alla sezione speciale dei piccoli imprenditori” ex art. 2, c. 1, DPR n. 558/1999.